



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

*Servizio 7 Polizia locale*

Prot. Int. 02/115-1 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 408

del 17 novembre 2021

Prot. Gen. n. 91132

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che con ordinanza n.390 datata 05 novembre 2021 si è istituita la disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione in varie vie cittadine, al fine di consentire il ripristino della segnaletica orizzontale a seguito dei lavori di rifacimento del manto stradale nel periodo 08-15 novembre 2021;
- **PRESO ATTO** della nota n.89740 datata 12 novembre 2021, giunta presso la Sezione Autorizzazione e Ordinanze C.d.S. in data 17 novembre 2021, con cui il Servizio 4 - Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Civitavecchia chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio di proroga fino alla data del 30 novembre 2021, al fine di consentire l'ultimazione dei lavori di cui al punto precedente;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **VISTI:**
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.Lgs. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n. 76915 del 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

### ORDINA:

la **PROROGA** dell'ordinanza n.390 del 05 novembre 2021 fino alle ore **17:00** del **30 novembre 2021**, in:

- **VIA APOLLodoro**, ambo i lati del tratto compreso tra via Canova e via Matteini;
- **VIA MATTEINI**, ambo i lati intero tratto;
- **VIA GOBETTI**, ambo i lati del tratto compreso tra via Leopoli e viale G. Matteotti;
- **VIA DELL'ACQUEDOTTO ROMANO**, ambo i lati intero tratto;
- **VIA DE GASPERI**, ambo i lati del tratto compreso tra via Toscana e via F.lli Rosselli;
- **VIA MONTI**, ambo i lati intero tratto;
- **VIA PADRE G. BATTISTA LABAT**, ambo i lati del tratto compreso tra via Fontana e via Castagnola;
- **VIA NUOVA DI SAN LIBORIO**, ambo i lati del tratto compreso tra via Don Milani e via antica di San Liborio;
- **VIA DELL'ORTO DI SANTA MARIA**, ambo i lati intero tratto:  
l'istituzione della disciplina viaria temporanea di divieto di sosta, con rimozione dei veicoli di tutte le categorie ad esclusione di quelli della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo.

## DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente:
    - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento (movieri);
    - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione della segnaletica;
    - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
  - alle società C.S.P. s.r.l., CO.TRA.L. s.p.a. e Trenitalia s.p.a. Direzione regionale Lazio, per i provvedimenti di propria competenza;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI